Allegato A

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Provincia autonoma di Trento,

Cassa del Trentino S.p.A.,

Banche e Cooperfidi S.C.

per promuovere

e sostenere

le imprese agricole trentine condotte da giovani agricoltori ("Protocollo giovani agricoltori)

Indice

1. SCOPO.....5
2. INVESTIMENTI AMMESSI.....6
3.1 CUMULABILITA' CON ALTRI AIUTI.....7
4. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO BANCARIO.....7
5. CONTRIBUTO AD ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO.....8
6. PROCEDURA.....9
7. INTERVENTO DI COOPERFIDI.....10
8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA.....11
9. ADESIONE AL PROTOCOLLO.....11
10. SOGGETTO ISTRUTTORE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PROVINCIALI.....11
11. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO.....11
12. DURATA DEL PROTOCOLLO.....12
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....12
14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....12
15. INDIRIZZO DELLA STRUTTURA PROVINCIALE REFERENTE.....13
16. FAC-SIMILE RICHIESTA ADESIONE AL PROTOCOLLO.....14

PREMESSO CHE

Il tasso ufficiale dell'Eurozona ha subito costanti incrementi in attuazione delle politiche europee per contrastare l'inflazione sino a raggiungere il 4,50% a fine settembre 2023. Il rallentamento dell'indice dei prezzi nel 2024 e 2025 aveva permesso alla BCE di adottare una politica monetaria meno restrittiva, abbassando i tassi fino al 2,00% raggiunto nell'autunno 2025. Nonostante le speranze di ulteriori ribassi, nei mesi estivi del 2026 il permanere della guerra Russia-Ucraina, le conseguenze della guerra in medio oriente e il perdurare delle pressioni inflazionistiche hanno costretto la BCE a invertire il trend e rialzare - in 2 meeting successivi - i tassi di 25 punti base (portando il tasso sui depositi al 2,50%). Con ciò confermando la necessità di una politica monetaria restrittiva al fine di frenare sul nascere il nuovo innalzamento dei prezzi.

Alla luce delle più recenti indicazioni della Banca Centrale Europea, permane un quadro di incertezza sull'evoluzione futura dei tassi di interesse. Il mantenimento di condizioni finanziarie più onerose rispetto al recente passato continua tuttavia a riflettersi sul costo del credito e sulla propensione agli investimenti delle imprese; tale situazione potrebbe comportare, nel medio periodo, effetti sulla competitività del sistema economico trentino e sulle dinamiche occupazionali.

Nelle comunicazioni del 29 gennaio 2025 dal titolo «Bussola per la competitività dell'UE» e dell'11 febbraio 2025 dal titolo «Un'Europa più semplice e più rapida — Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività, promuovere l'innovazione e sostenere la crescita in tutta l'Unione, semplificando e riducendo per quanto possibile gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese.
Il settore agricolo dell'Unione si trova ad affrontare difficoltà demografiche, con una forza lavoro che invecchia. È quindi fondamentale, da un lato, attrarre i giovani agricoltori per garantire un futuro sostenibile all'agricoltura, dall'altro sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo da parte dei giovani agricoltori che incontrano maggiormente difficoltà finanziarie.

I giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli altri nuovi operatori incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati e l'accesso al credito. Le loro imprese sono maggiormente esposte alla volatilità dei prezzi sia dei fattori di produzione che dei prodotti, e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali e di prevenzione del rischio e gestione del rischio sono elevate. È pertanto essenziale continuare a sostenere l'avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole.

Il Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 riporta al considerando 80 *"Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell'Unione e di migliorare l'accesso ai finanziamenti per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare l'utilizzo della garanzia dell'Unione nell'ambito di InvestEU e una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l'utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore*

bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nei piani strategici della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità."

Nel Complemento per lo Sviluppo Rurale - CSR non sono previsti attualmente, per la provincia di Trento, interventi attuati con strumenti finanziari, ancorché nell'analisi Swot sia evidenziato quale punto di debolezza la scarsa conoscenza e il limitato ricorso agli strumenti finanziari. Essendo prossima la scadenza della programmazione di sviluppo rurale 2023/2027 e visto l'approssimarsi della stesura dei documenti della futura politica agricola per il periodo 2028/2034, la Provincia ritiene opportuno fin da subito sperimentare l'attuazione di uno strumento di carattere finanziario avvalendosi della possibilità prevista dalla Legge provinciale sull'agricoltura. Tale sperimentazione se valutata positivamente in termini di risposta da parte dei giovani agricoltori e degli stakeholders permetterà alla Giunta provinciale di introdurre un apposito intervento nell'ambito del futuro nuovo Programma cofinanziato mediante il Fondo Unico.

La Legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura) all'art. 7, comma 2, dispone che: "*Possono essere concessi contributi in conto interessi per il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima di quindici anni, la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale in un'unica soluzione."* e all'art. 8 stabilisce le disposizioni di dettaglio sui mutui e i prestiti agevolati, nonché sulla loro estinzione anticipata.

Il presente provvedimento è coerente con la politica "9.5.2 Rafforzare la competitività del settore agricolo provinciale, valorizzando e promuovendo la qualità, la sostenibilità e la salubrità delle produzioni, favorendo i processi aziendali di ammodernamento e di innovazione e il ricambio generazionale, sostenendo gli strumenti per la gestione del rischio" contenuta nel DEFP 2026-2028 approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 936 del 4 luglio 2025 e con l'intervento "9.5.2.2 Promozione della nuova imprenditorialità e sostegno al ricambio generazionale" contenuto nella NADEFP approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1714 del 7 novembre 2025.

Le operazioni finanziarie oggetto del presente protocollo saranno garantite da Cooperfidi S.C. e potranno essere regolate a tasso fisso o variabile entro limiti massimi di spread. Più in particolare, le imprese agricole condotte da giovani agricoltori che attiveranno un mutuo con le banche aderenti al Protocollo d'intesa tra Provincia, Cassa del Trentino, banche e Cooperfidi riceveranno dalla Provincia un contributo annuo per l'abbattimento del costo del debito, per la durata massima di 10 anni.

I contributi provinciali per l'abbattimento del debito dei mutui perfezionati saranno concessi in regime *de minimis agricolo* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 13 dicembre 2023, da ultimo modificato con Regolamento (UE) n. 3118/2024, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Tutto ciò premesso,

Provincia autonoma di Trento,

Cassa del Trentino S.p.A., BANCHE aderenti E COOPERFIDI S.C. ("PARTI")

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di promuovere e sostenere l'incremento dimensionale e il ricambio generazionale nel settore agricolo la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le Banche e COOPERFIDI S.C. ("**Soggetti aderenti**"), concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per il sostegno alle imprese agricole trentine condotte da giovani agricoltori ("**Protocollo Giovani Agricoltori**").

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere al beneficio del presente Protocollo i giovani agricoltori in qualità di capo azienda titolari di un'impresa agricola individuale oppure come soci corresponsabili in una società costituita per la conduzione di imprese agricole.
2. Nel caso il giovane sia socio corresponsabile in una società di persone:
   a) Società semplice e società in nome collettivo: il giovane esercita il controllo, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società medesima.
   b) Società in accomandita semplice: il giovane agricoltore deve avere la qualifica di socio accomandatario indipendentemente dalla quota sociale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società medesima.
3. Nel caso il giovane sia socio corresponsabile in una società di capitali:
   a) Società per Azioni e Società a responsabilità limitata: il giovane deve possedere almeno il 30% del capitale sociale ed esercita i poteri di gestione della società di ordinaria amministrazione o, in alternativa, in una carica che permetta il potere di gestione della società.
   b) Società in accomandita per azioni: il giovane deve avere la qualifica di socio accomandatario e, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società medesima.

2.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il giovane agricoltore, titolare dell'impresa agricola singola, al momento della presentazione della domanda e al momento della concessione del contributo dovrà:

a) avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 41 anni da compiere;
b) essere titolare di P.IVA agricola;
c) essere iscritto alla Camera di commercio nel registro delle imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
d) operare come imprenditore agricolo nella gestione di un'azienda con dimensione in termini di volume di lavoro pari a 2080 ore lavorative agricole annue. La dimensione è calcolata sulla base dei contenuti del fascicolo aziendale in base alla tabella tempi e redditi;
e) essere iscritto nella sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole.

2. Il giovane che fa parte di una compagine sociale, al momento della presentazione della domanda da parte della società e al momento della concessione del contributo, dovrà:
   a) avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 41 anni da compiere;
   b) operare come imprenditore agricolo con dimensione in termini di volume di lavoro pari a 2080 ore lavorative agricole annue. La dimensione è calcolata sulla base dei contenuti del fascicolo aziendale in base alla tabella tempi e redditi. Ogni altro socio impegnato in agricoltura dovrà avere conteggiate 1040 ore lavorative agricole annue.

   La società di cui fa parte dovrà:
   i. essere titolare di P.IVA agricola;
   ii. essere iscritta alla Camera di commercio nel registro delle imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
   iii. essere iscritta nella sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole.

3. I requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, ad eccezione del requisito dell'età anagrafica, dovranno essere mantenuti per 5 anni a partire dal giorno successivo alla data di concessione del contributo.

4. Nel caso in cui il giovane agricoltore al momento della presentazione della domanda e al momento della concessione del contributo non sia ancora in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 1 lettere c) – d) e), o al paragrafo 2 lettera b) - sotto paragrafo b) ii. e sottoparagrafo b) iii nel caso di socio corresponsabile in una società, potrà comunque presentare la domanda di contributo ai sensi del presente Protocollo e beneficiare della concessione del medesimo purché tali requisiti siano raggiunti prima dell'erogazione da parte della struttura provinciale competente, della prima annualità del contributo medesimo e comunque entro il periodo massimo di due anni dalla data della concessione. In tal caso l'obbligo del mantenimento dei requisiti sarà calcolato per 5 anni a partire dalla data della prima liquidazione da parte della struttura provinciale competente.

5. Il rispetto degli obblighi sopra citati sono verificati dalla struttura provinciale competente attraverso controlli ex post, ai sensi delle normative vigenti in materia, senza responsabilità imputabili ai soggetti aderenti.

3. INVESTIMENTI AMMESSI

1. Il mutuo potrà essere richiesto per l'effettuazione dei seguenti investimenti da realizzare o realizzati a partire dal 1° gennaio 2026. L'investimento dovrà essere completato entro la data di richiesta di erogazione della quarta annualità:
   a) costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di: strutture per l'allevamento, strutture a servizio dell'attività di produzione (ad esempio concimaie, vasche raccolta delle deiezioni, silos, fienili, ecc.), strutture a servizio dell'attività agricola (ad esempio magazzini scorte, depositi macchine e attrezzature, ecc…), impianti, attrezzature e allestimenti compresi nelle strutture precedentemente elencate, anche con riferimento all'esercizio di attività connesse (es. agrituristiche);
   b) sistemazione di fondi agricoli (miglioramenti fondiari);
   c) acquisto di attrezzature nuove connesse all'attività agricola;
   d) acquisto di terreni ad uso agricolo, purché il richiedente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non disponga già nel proprio fascicolo aziendale di terreni a titolo di proprietà coltivati a frutteto, vigneto, piccoli frutti, uliveto per una superficie superiore a 5 ettari. Non sono ammissibili acquisti tra coniugi, parenti e affini fino al 2 grado e familiari conviventi;
   e) strutture e impianti per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;
   f) strutture di copertura per colture agricole (ad esempio serre e tunnel permanenti, reti antinsetto, coperture antipioggia, coperture antigrandine, ecc.) per implementare la difesa attiva;
   g) costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di strutture per la manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli;
   h) rifinanziamento di mutui stipulati per investimenti a far data dal 1.1.2026 purché la finalità del finanziamento sia riferita agli interventi di cui ai punti precedenti.

3.1 CUMULABILITA' CON ALTRI AIUTI

Gli aiuti previsti dal presente "protocollo giovani" sono cumulabili esclusivamente con eventuali aiuti concessi a fronte di investimenti da realizzare o realizzati a partire dal 1° gennaio 2026 a valere sugli Interventi SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" - SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale" - SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 della Provincia autonoma di Trento e sui contributi concessi ai sensi della Legge provinciale n. 4/2003, nel limite massimo previsto dai regolamenti comunitari in materia.

4. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO BANCARIO

Le Banche aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dall'adesione al presente Protocollo ed entro i termini stabiliti dal successivo art. 12 "Durata del Protocollo" - linee di finanziamento chirografarie, ipotecarie o fondiarie, regolate a tasso fisso o a tasso variabile, destinate alla realizzazione degli investimenti di cui al precedente art. 3.

Ferma restando in via esclusiva in capo alle Banche aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento, i Soggetti aderenti si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Principali caratteristiche della linea di finanziamento e della garanzia Cooperfidi:

1. **importo:** minimo Euro 50.000, e massimo definito d'intesa tra le parti, fermo restando che il contributo provinciale interverrà secondo termini e modalità di cui al successivo art. 5;
2. **durata e preammortamento:** definiti d'intesa tra le parti, fermo restando che il contributo provinciale interverrà secondo termini e modalità di cui al successivo art. 5;
3. **tasso di interesse**:
   a) **variabile:** non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps per durate fino a 5 anni e di massimo 250 bps per durate superiori;
   b) **fisso:** non superiore ad IRS di durata pari alla durata del finanziamento maggiorato di uno spread massimo di 200 bps per durate fino a 5 anni e di massimo 250 bps per durate superiori;
4. **oneri di istruttoria/costi:** nessuno, a esclusione di oneri fiscali/tributari. Qualora si attivi un finanziamento ipotecario / fondiario, si aggiungeranno le eventuali spese di perizia e notarili;
5. s**pese accessorie al finanziamento di carattere straordinario:** secondo quanto stabilito dai fogli informativi degli aderenti;
6. **oneri fiscali/tributari:** nel rispetto della normativa vigente;
7. **erogazione:** unica per l'intero importo concesso;
8. **garanzia Cooperfidi su tutte le linee di finanziamento**: fino all'80% del finanziamento. Per i mutui chirografari le parti potranno concordare garanzie aggiuntive, purché la copertura complessiva non superi il 100% del finanziamento;
9. **garanzie ipotecarie / fondiarie**: in aggiunta alla garanzia di Cooperfidi di cui al precedente paragrafo 8, le parti potranno concordare apposite garanzie ipotecarie per specifici investimenti, senza il limite di copertura previsto per i mutui chirografari;
10. **commissione Cooperfidi:** 0,15% annuo dell'importo garantito per la durata della garanzia;
11. **penale di estinzione anticipata:** è facoltà delle Banche applicare una penale nel limite massimo dell'1% del residuo debito. L'estinzione anticipata determinerà la decadenza del contributo provinciale ad abbattimento del costo del debito per il periodo residuo, fermo restando quanto già liquidato.

La Provincia concorre all'abbattimento del costo del debito contratto secondo termini e modalità indicate nel successivo art. 5.

5. CONTRIBUTO AD ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO

I Beneficiari che attiveranno la linea di finanziamento con le Banche aderenti riceveranno annualmente un contributo a fondo perduto dalla Provincia volto ad abbattere il costo del debito, determinato in misura pari al 2% dell'importo inizialmente mutuato fino ad un massimo di Euro 500.000,00, per l'intera durata del finanziamento, fino ad un massimo di 10 anni (incluso l'eventuale periodo di preammortamento). La linea di finanziamento potrà essere erogata per un importo superiore ma in tal caso l'agevolazione sarà comunque riconosciuta limitatamente ai primi Euro 500.000,00 di capitale finanziato, mentre la quota parte eccedente non beneficerà di alcun contributo ai sensi del presente protocollo.

Il contributo provinciale sarà concesso in regime di *de minimis agricolo* (di cui al Reg. UE n. 1408/2013 e ss. mm. e ii.) nel limite del plafond disponibile del soggetto beneficiario. Nel caso in cui il plafond del soggetto beneficiario non sia sufficiente, il contributo sarà rideterminato, sulla base della capienza disponibile, per l'intera durata del finanziamento.

Il contributo della Provincia viene concesso successivamente all'erogazione del mutuo al Beneficiario e verrà liquidato allo stesso annualmente, mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Beneficiario sul conto corrente presso la banca finanziatrice, per l'intera durata dell'agevolazione, subordinatamente all'effettivo pagamento delle rate.

A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda a impresa avente unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. In tali casi le imprese agricole si impegnano a comunicare tempestivamente, secondo quanto previsto dall'art. 6 (Procedura), tutte le informazioni e i documenti necessari e rilevanti al fine di garantire la corretta corresponsione del contributo provinciale all'effettivo richiedente/beneficiario.

6. PROCEDURA

L'impresa interessata dovrà presentare la domanda on line mediante l'accesso al sistema informativo agricolo provinciale SRTrento all'indirizzo https://srt.infotn.it raggiungibile anche dal portale https://a4g.provincia.tn.it/.

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di attivazione del finanziamento assistito dal contributo provinciale ai sensi del presente Protocollo. Nel caso in cui la domanda sia presentata dal giovane rappresentante legale di una compagine sociale con presenti altri giovani agricoltori sarà attivata comunque una sola linea di finanziamento.

Le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La struttura provinciale competente verificherà la disponibilità finanziaria, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la coerenza della domanda con gli investimenti di cui all'art. 3, il plafond de minimis disponibile, la cumulabilità con altri interventi come stabilito all'art. 3.1 "Cumulabilità con altri aiuti" e, al ricorrere dei citati presupposti, inoltrerà la domanda alla Banca e a Cooperfidi per le istruttorie di competenza. Sarà cura del richiedente indicare nella domanda on line la banca presso la

quale intende procedere con l'operazione (l'eventuale variazione dell'istituto di credito andrà comunicata tramite Pec alla struttura provinciale competente entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda).

Al ricorrere dei requisiti, e subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria da parte della Banca e al rilascio della garanzia da parte di Cooperfidi, l'impresa potrà beneficiare della linea di finanziamento ai sensi del presente Protocollo.

Cooperfidi, al termine della propria istruttoria e acquisita la valutazione positiva della Banca, ne comunicherà l'esito (positivo o negativo) tramite PEC alla struttura provinciale competente e a Cassa del Trentino. In caso di esito positivo dovrà trasmettere i seguenti dati:

1. data di perfezionamento del mutuo e data di avvenuta erogazione;
2. importo del finanziamento e relativa durata;
3. tasso dell'operazione (nel rispetto del limite massimo sopra previsto);
4. percentuale di garanzia di Cooperfidi (ovvero garanzie reali).

La struttura provinciale competente, ricevuta la documentazione da parte di Cooperfidi, procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo provinciale a favore del Beneficiario per l'importo necessario all'abbattimento del costo del debito nei limiti di cui al precedente art. 5.

L'erogazione del contributo - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata all'invio alla struttura competente, da parte del Beneficiario, di una domanda di pagamento, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 12 del Bando dedicato, di cui all'allegato B che forma parte integrante al presente provvedimento. Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione provinciale ogni anno, successivamente al provvedimento di concessione del contributo e a partire dall'anno solare successivo alla data di erogazione del finanziamento. L'investimento oggetto della linea di finanziamento dovrà essere realizzato entro il termine del quarto anno solare dall'avvenuta stipula del mutuo. A tale scopo sarà onere del beneficiario inviare alla struttura provinciale competente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'effettiva realizzazione dell'investimento, nonché allo svolgimento degli adempimenti di legge.

La Provincia, come stabilito dal Bando dedicato, procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dalle imprese a mezzo del sistema informativo di cui al precedente primo paragrafo, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il soggetto istruttore di cui all'art. 10 procederà secondo quanto previsto dalla legge sull'attività amministrativa e dalle disposizioni specifiche relative alle dichiarazioni 445/2000. Resta fermo che, nel caso di decadenza del contributo provinciale, sarà data comunicazione all'impresa interessata.

La domanda non esaurisce le attività che il beneficiario deve effettuare per ottenere la concessione della linea di finanziamento, considerato che la normativa che regola i rapporti tra Banche, Cooperfidi e beneficiari richiede l'acquisizione da parte degli stessi di documentazione specifica.

7. INTERVENTO DI COOPERFIDI

In relazione alla linea di finanziamento, Cooperfidi si impegna a rilasciare, su richiesta della Banca aderente e nel rispetto della normativa vigente, una garanzia sussidiaria / a prima richiesta nella misura ritenuta congrua (nel limite massimo dell'80% del finanziamento) e tenendo comunque conto della struttura dell'operazione, delle esigenze di mitigazione del rischio e delle condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina vigente.

La commissione per garanzia Cooperfidi sarà pari allo 0,15% annuo dell'importo garantito per la durata della garanzia. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 6, Cooperfidi verificherà annualmente l'avvenuto pagamento delle rate dei finanziamenti relative al periodo di 12 mesi antecedenti che comunicherà periodicamente alla struttura provinciale competente. Comunicherà inoltre eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti erogati ai beneficiari e assistiti dalla propria garanzia.

8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA

I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita alle imprese agricole limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di finanziamenti e di attivazione della garanzia di Cooperfidi e relativamente agli adempimenti da porre in essere al fine di ottenere il contributo provinciale.

9. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le Banche e Cooperfidi che intendono aderire al Protocollo inviano alla struttura provinciale competente umst.agricoltura@pec.provincia.tn.it – e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadeltrentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. In caso di variazioni / integrazioni al Protocollo i Soggetti già aderenti saranno chiamati a confermare l'adesione inviando una PEC di presa visione ed accettazione.

10. SOGGETTO ISTRUTTORE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PROVINCIALI

La Provincia provvede all'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 e 8 della Legge provinciale sull'agricoltura, ed effettua i relativi controlli, in attuazione del Protocollo. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo - le imprese e le Banche aderenti devono inviare al soggetto istruttore, dovranno essere gestite mediante utilizzo PEC (umst.agricoltura@pec.provincia.tn.it).

11. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del presente Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia e di Cassa del Trentino S.p.A., nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo.

12. DURATA DEL PROTOCOLLO

Le domande di finanziamento a valere sul Protocollo devono essere presentate dai giovani agricoltori a partire dal 23 novembre 2026 ed entro il 30 luglio 2027. **Gli impegni del Protocollo cessano il 31 ottobre 2027, termine ultimo per erogare i finanziamenti da parte da parte delle Banche aderenti**.

Durante l'arco temporale di presentazione delle domande di finanziamento la struttura provinciale competente si riserva la possibilità di sospendere la raccolta delle medesime nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti aderenti.

Resta ferma la facoltà delle Parti di rivedere trimestralmente - a partire da giugno 2027 e nei trimestri successivi - le condizioni di tasso di cui all'art. 4 in caso di rilevante mutamento delle condizioni di mercato applicabili alle domande presentate a seguito della formalizzazione delle nuove condizioni, che saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi del presente Protocollo.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Protocollo ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi agli interessati (le imprese e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo) comunicati all'altra Parte sono raccolti e trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti agiscono come autonomi titolari del trattamento dei dati personali e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché i dati personali degli interessati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del Protocollo medesimo, all'osservanza della legge o di qualsiasi provvedimento di qualsivoglia autorità, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dalle Parti stesse.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati adeguata ed esaustiva informativa sul trattamento dei dati personali, oggetto del presente Protocollo.

Per lo svolgimento delle attività oggetto di trattamento effettuate utilizzando la Piattaforma SRTrento, ciascuna Parte, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri interessati, designa, con apposito atto, il fornitore incaricato di gestire la piattaforma informatica, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative relative al Protocollo. La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a terzi è consentita unicamente allo scopo di:

i. adempiere le obbligazioni previste dal Protocollo;
ii. adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla Legge, nonché da ordini di Autorità giudiziarie e/o amministrative;
iii. soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti, derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo.

15. INDIRIZZO DELLA STRUTTURA PROVINCIALE REFERENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UMSt Agricoltura
Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento
Pec: umst.agricoltura@pec.provincia.tn.it
Mail: umst.agricoltura@provincia.tn.it
Web: www.provincia.tn.it
Tel. 0461 495981

16. FAC-SIMILE RICHIESTA ADESIONE AL PROTOCOLLO

Spett.le
Provincia autonoma di Trento
UMST Agricoltura
umst.agricoltura@pec.provincia.tn.it

e, p.c.,

Cassa del Trentino
cassadeltrentino@legalmail.it

OGGETTO: "Protocollo Giovani agricoltori", di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. _____ di data_____ottobre 2026 - ADESIONE.

La/Il sottoscritta/o _____ (Banca / Cooperfidi), nel prendere atto della DGP in oggetto e nel condividere le finalità e i contenuti del Protocollo, ha il piacere di comunicare l'adesione al Protocollo giovani agricoltori, per promuovere e sostenere le imprese agricole trentine.

Il referente interno per le informazioni sul Protocollo è il/la sig.ra / sig.re _____, recapito telefonico _____, e-mail _____ ecc….

Cordiali saluti.

Luogo e data,

Timbro e firma